

URPL Unione delle Province Liguri e ANCI Liguria

Osservazioni sulla bozza del “Nuovo Statuto della Regione Liguria” (testo prevalente)

AVVERTENZA

Colonna di sinistra:

- testo della bozza Regione

Colonna di destra:

- sono scritte in neretto (o barrate) le modifiche proposte al testo dall'URPL e dall'ANCI.

INDICE DEL DOCUMENTO

Parte I	2
Osservazioni sulla bozza del “Nuovo Statuto della Regione Liguria”	2
1. Premessa e disposizioni generali	2
2. Principi costituzionali, autonomia normativa, attività amministrativa, controlli	3
3. Riparto condiviso delle risorse	6
4. Le “Agenzie, Enti ed Aziende Regionali” dell’art.57 e gli “altri Enti Locali” dell’art.69 ...	6
5. Il Consiglio della Autonomie Locali (CAL)	8
5.1 Natura dell’organo e delle sue funzioni	8
5.2 Rappresentatività e principi di funzionamento	9
5.3 Collocazione presso il Consiglio e rapporti con la Giunta Regionale	9
5.4 Competenze	11
5.5 Valenza dei pareri del CAL	12
6. L’Iniziativa legislativa	13
7. L’iniziativa popolare	13
8. Il Referendum abrogativo	14
9. La Consulta Statutaria	15
Parte II - Bozza dello Statuto Regionale - Articoli richiamati nella Relazione	18



Parte I - Osservazioni sulla bozza del “Nuovo Statuto della Regione Liguria”

1. Premessa e disposizioni generali

La nuova fase costituente regionale si è aperta fin dall’emanazione della legge costituzionale n.1 del 1999 e con la riforma del Titolo V della Costituzione ha ricevuto un decisivo impulso.

A parere dell’URPL Unione delle Province Liguri e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI Liguria, la redazione del nuovo Statuto della Liguria costituisce l’occasione per la creazione di un “sistema ligure delle autonomie” che non può limitarsi a recepire passivamente le norme poste dal legislatore costituzionale o ordinario ma deve riflettere concretamente il clima politico e istituzionale, mutato in senso federalista e di valorizzazione delle autonomie, nella nostra regione come nel resto del paese.

Il punto di partenza di ogni riflessione in oggi deve essere il dettato dell’**art.114 primo comma della Costituzione**, in base al quale “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.

L’ordine dell’elencazione non è casuale. Negli ultimi quindici anni si è delineato un vero e proprio sistema regionale delle autonomie locali. La Regione ha in esso un importantissimo ruolo propulsivo, organizzativo e di coordinamento dell’esercizio delle funzioni locali secondo le caratteristiche e le dimensioni della popolazione e dei territori.

Ma si assiste al ribaltamento del tradizionale criterio di riparto tra Enti Locali, Regioni e Stato, e all’affermazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, responsabilità, sulla base di una ricostruzione del sistema in una prospettiva opposta a quella tradizionale: il sistema viene pensato non più secondo l’ottica del decentramento dall’alto verso il basso, ma a partire dalle istituzioni di base, costituite in primo luogo dalle autonomie locali.

Il principio paritario su cui si basa la nuova visione federalista introdotta dall’art.114 della Costituzione meriterebbe pertanto un’esplicitazione più decisa.

Nel Capo I “Disposizioni Generali”, che si compone di soli 5 articoli, viene dedicato un articolo ai rapporti con le altre Regioni (art.3), con l’Unione Europea (art.4) e ai rapporti internazionali (art.5) mentre sarebbe doveroso trovare anche un articolo espressamente dedicato ai rapporti con le Autonomie Locali.

Infatti, anziché invocare il principio di “leale cooperazione” all’art.68, e solo in un contesto “negativo”, ovvero laddove si disciplina il potere sostitutivo regionale nei confronti degli Enti Locali, occorrerebbe già nelle disposizioni generali fondare in positivo i principi ispiratori dei rapporti tra Regione e Autonomie.

☞ **Si propone: la modifica della lett. b) e la sostituzione della lett. e) dell’art.2, nonchè l’introduzione del nuovo art.4 sui rapporti Regione - Autonomie locali**

Testo della Commissione	Testo proposto
<p>Articolo 2 (Principi dell'ordinamento e dell'azione regionale)</p> <p>1. La Regione ispira il proprio ordinamento e informa la propria azione ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, sussidiarietà, pluralismo, pace, giustizia, solidarietà. Tutela la persona, concorre a rimuovere gli ostacoli che ne limitano il pieno sviluppo e promuove le condizioni di parità tra uomini e donne.</p> <p>2. La Regione in particolare: (omissis)</p> <p>b) conforma la propria azione alle caratteristiche storiche, culturali, sociali e geografiche della Liguria, valorizzandone le risorse naturali predominanti;</p> <p>e) riconosce il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale nei rapporti con gli Enti locali e la società civile;</p> <p>Articolo 3 (Collaborazione istituzionale)</p> <p>1. La Regione, nelle forme consentite dall'ordinamento della Repubblica, promuove iniziative anche permanenti di collaborazione e di raccordo con altre Regioni</p>	<p>b) conforma la propria azione alle caratteristiche storiche, culturali, sociali e geografiche della Liguria, valorizzando le risorse naturali predominanti e tutelando le zone montane;</p> <p>e) adegua i principi ed i metodi della sua azione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento, in particolare rispettando nei rapporti con gli Enti locali e la società civile i principi di sussidiarietà, solidarietà, adeguatezza, responsabilità e differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali.</p> <p>Inserire dopo l'attuale art.3, rinumerando conseguentemente il resto dell'articolo: Art.4 (Rapporti fra Regione ed Autonomie locali) “La Regione informa i propri rapporti con le Autonomie locali a criteri di reciproca pari dignità, di rispetto degli specifici poteri e competenze, di complementarietà di funzioni e di leale collaborazione nell’interesse delle comunità rappresentate”</p>

2. Principi costituzionali, autonomia normativa, attività amministrativa, controlli

Contenuto essenziale dello statuto è **giustamente il recepimento del principio di sussidiarietà** (intesa sia in senso “verticale” che “orizzontale”), che deve essere ormai considerato una conquista irrinunciabile del mondo delle autonomie locali e che deve ispirare sia la legislazione regionale sia l’esercizio del potere regolamentare da parte degli enti locali.

Lo statuto dovrà quindi riconoscere agli enti territoriali (Comuni, Comunità Montane, Province, Città metropolitana) tutte le funzioni compatibili con la loro dimensione e con la

possibilità di un loro adeguato esercizio, riservando alla Regione esclusivamente le funzioni che richiedono un esercizio unitario su base regionale, come, in particolare, quelle di programmazione e pianificazione generale.

Occorre tuttavia il rispetto, da parte della legislazione regionale di disciplina delle funzioni degli enti locali, **dell'autonomia normativa e regolamentare degli enti** stessi, oggi costituzionalizzata all'art.117 co.7. Oggi leggiamo in Costituzione che "I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite."

Il rispetto dell'autonomia locale contro interventi lesivi del riparto delle competenze va assicurato sia prevedendo forme di verifica precedenti la definitiva adozione degli atti regionali, sia soprattutto prevenendo l'adozione di interventi diretti da parte della Regione e comunque l'emanazione di norme ad alto grado di dettaglio, ambiti in cui si registrano le violazioni più frequenti dell'autonomia degli enti locali.

La Regione, tra l'altro, non potrebbe esercitare l'attività di indirizzo e di coordinamento in materie che siano state trasferite agli Enti Locali, pena una illegittima invasione della sfera di competenze delle autonomie locali.

Inoltre, in vista della distribuzione delle funzioni, lo statuto deve comunque esplicitare **alcuni correttivi al principio di sussidiarietà** rappresentati dall'adeguatezza (tecnico-organizzativa) dell'ente, e dunque della capacità in concreto di far fronte alle nuove competenze; dalla responsabilità, nel senso di assicurare l'unitaria responsabilità di ciascun ente per una data attività; dalla dimensione degli interessi in gioco; dalle condizioni di particolare concentrazione socioeconomica degli insediamenti urbani e produttivi (aree metropolitane) che in concreto potrebbero indurre ad assegnare i compiti a sedi di scala maggiore. Da ciò consegue, ad esempio, che alle Province spettano ovviamente tutte le funzioni che esigono o consigliano la gestione in area vasta.

☛ **Si propone: l'emendamento dell'art.54:**

Testo della Commissione	Testo proposto
<p>Articolo 54 (Attività amministrativa)</p> <p>1. La Regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative che, richiedendo un esercizio unitario su base regionale, non possono essere adeguatamente esercitate dai Comuni, dalle Province e dalla Città metropolitana.</p> <p>2. Nelle altre materie, la Regione, con legge, trasferisce l'esercizio di funzioni amministrative ai Comuni, alle Province ed alla Città metropolitana sulla base dei principi di sussidiarietà e di differenziazione.</p> <p>3. Nelle materie trasferite alla competenza amministrativa dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana, la Regione determina con legge gli standard e i requisiti quantitativi e qualitativi da rispettare nel territorio regionale ed esercita l'attività di indirizzo e di coordinamento.</p> <p>4. Nel caso di trasferimento di funzioni amministrative ai Comuni, la Regione, in base al</p>	<p>1. La Regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative conferite che, richiedendo un esercizio unitario su base regionale, non possono essere adeguatamente esercitate dai Comuni, dalle Province e dalla Città metropolitana.</p> <p>2. Nelle altre materie di competenza regionale, la Regione, con legge, trasferisce l'esercizio di funzioni amministrative ai Comuni, alle Province ed alla Città metropolitana sulla base dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione.</p> <p>3. Nelle materie trasferite dalla Regione alla competenza amministrativa dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana, la Regione, nel rispetto della loro potestà regolamentare, determina con legge gli standard e i requisiti quantitativi e qualitativi da rispettare nel territorio regionale ed esercita l'attività di indirizzo e di coordinamento</p> <p>4. Nel caso di trasferimento di funzioni amministrative ai Comuni, la Regione, in base</p>

<p>principio di adeguatezza, individua i livelli ottimali di esercizio delle stesse, assegnando ai Comuni un termine temporale entro il quale individuare i soggetti, le forme e le metodologie per l'esercizio in forma associata delle funzioni. Decorso inutilmente tale termine, la Regione esercita il potere sostitutivo.</p> <p>5. La legge regionale può attribuire funzioni amministrative in favore della Città metropolitana o di determinate categorie di enti locali, tenendo conto della differenziazione esistente tra i Comuni e della specificità delle funzioni da esercitare</p>	<p>al principio di adeguatezza, individua i livelli ottimali di esercizio delle stesse in base alle risorse trasferite, assegnando ai Comuni un termine temporale entro il quale individuare i soggetti, le forme e le metodologie per l'esercizio in forma associata delle funzioni. Decorso inutilmente tale termine, la Regione esercita il potere sostitutivo nelle forme previste da apposita legge regionale.</p> <p>5. La legge regionale può attribuire funzioni amministrative in favore della Città metropolitana o di determinate categorie di enti locali territoriali, tenendo conto della differenziazione esistente tra i Comuni diversi Enti e della specificità delle funzioni da esercitare</p> <p>6. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali è disciplinato da autonomi regolamenti degli stessi enti locali.</p>
---	---

Si propongono inoltre alcune precisazioni di dettaglio in materia di controllo interno (articolo 56) e potere sostitutivo (articolo 68)

☛ Si propone: l'emendamento dell'art.56:

Testo della Commissione	Testo proposto
<p>Articolo 56 (Controllo interno)</p> <p>1. La Regione istituisce con legge forme di controllo interno volte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.</p> <p>2. La legge regionale disciplina l'organizzazione dei controlli interni, definisce le misure idonee a consentire l'analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, individua la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie delle norme di entrata e di spesa.</p>	<p>Articolo 56 (Controllo interno)</p> <p>1. La Regione istituisce con legge forme di controllo interno volte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa regionale e a verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.</p>

☛ Si propone: l'emendamento dell'art.68:

Testo della Commissione	Testo proposto
<p>Articolo 68 (Potere sostitutivo)</p> <p>1. La Regione può sostituirsi, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale cooperazione, ad organi dei Comuni e delle Province i quali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, non adottino norme o atti previsti come obbligatori dalla legislazione regionale, sentito l'Ente interessato.</p>	<p>Articolo 68 (Potere sostitutivo)</p> <p>1. La Regione può sostituirsi, nelle forme previste da apposita legge regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale cooperazione, ad organi dei Comuni e delle Province i quali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, non adottino norme o atti previsti come obbligatori dalla legislazione regionale, sentito l'Ente interessato.</p>

3. Riparto condiviso delle risorse

Al di là della ovvia riaffermazione del principio di una necessaria relazione tra copertura finanziaria e funzioni amministrative attribuite al sistema delle Autonomie Locali, occorre **prevedere concretamente il coinvolgimento delle Autonomie Locali** (attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali, in seguito: CAL) **nella quantificazione delle risorse** finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie e attribuite agli enti; è necessario in Statuto un richiamo all'istituzione di meccanismi stabili di finanziamento delle funzioni conferite attraverso forme concordate di partecipazione degli enti locali al gettito regionale di quote di imposte, specie una volta a regime il federalismo fiscale, superando la logica della "contrattazione annuale" delle risorse tra Regione e Autonomie Locali, in modo che comunque sia garantita, eventualmente prevedendo incentivi per la buona gestione e la capacità di spesa, l'adeguatezza delle risorse organizzative, strumentali e di personale e la loro commisurazione alla effettività delle funzioni.

☛ Si propone: l'emendamento dell'art.55

Testo della Commissione	Testo proposto
Articolo 55 (Copertura delle spese) 1. La Regione assicura agli enti locali le risorse finanziarie e le dotazioni di personale necessarie per lo svolgimento delle funzioni conferite, stabilendo le modalità e dettando le direttive per l'esercizio delle attività amministrative delegate	Aggiungere il comma 2: 2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali, nelle sedi concertative e consultive, alla definizione dei criteri per il riparto delle risorse.

4. Le "Agenzie, Enti ed Aziende Regionali" dell'art.57 e gli "altri Enti Locali" dell'art.69

L'art.57 comma 1 prevede il seguente testo: "Per lo svolgimento di funzioni amministrative di carattere unitario che non possano essere efficacemente esercitate dall'Amministrazione regionale, la Regione può istituire, con legge, Agenzie, Enti ed Aziende aventi autonomia amministrativa e funzionale"

Il rispetto del principio di sussidiarietà implica che le residue funzioni gestionali spettanti alla Regione vengano determinate solo dopo che siano state individuate quelle da attribuirsi al sistema locale, con un procedimento che sale dal basso verso l'alto e che deve comunque realizzare un sistema integrato e flessibile tra i due livelli, idoneo ad evitare situazioni di rigida separatezza e intangibilità dei rispettivi compiti.

Va ribadito che non sembra giustificarsi l'eventuale gestione di funzioni regionali tramite enti, agenzie o società partecipate a meno che non si possa certamente escludere in concreto un tentativo di recupero di competenza a danno delle attribuzioni degli enti locali.

L'istituzione di agenzie / enti regionali non può costituire, neppure involontariamente, una "espropriazione" di funzioni spettanti agli enti locali; tali agenzie / enti regionali non possono infatti essere chiamati a gestire funzioni amministrative che, ai sensi dei principi enunciati, devono essere conferite agli enti locali.

Il ricorso all'istituzione di tali agenzie / enti previsto dall'art.57, se davvero indispensabile, si giustificerebbe solo per l'esercizio di quelle funzioni amministrative che per il loro carattere unitario spetterebbero comunque alla Regione e che non possano neppure

essere affidate, in base ai principi di differenziazione e di adeguatezza, agli Enti Locali. Ma per la verità **non c'è ragione di escludere che i compiti di gestione che richiedono "un esercizio unitario a livello regionale" possano essere oggetto di gestione congiunta su scala regionale da parte di più enti locali in collaborazione:** tale soluzione può infatti comunque soddisfare l'esigenza di un esercizio unitario senza che sia necessario far capo ad apparati direttamente riferibili alla Regione. Lo stesso principio di sussidiarietà sembra richiedere non solo modalità verticali di riparto di ruoli e funzioni, ma anche modalità di raccordo orizzontale, al fine di adeguare il funzionamento dell'assetto amministrativo alle concrete realtà emergenti.

L'istituzione di tali Agenzie, Enti ed Aziende deve essere pertanto circondata da grande cautela ed è comunque indispensabile il coinvolgimento preventivo degli Enti Locali, come minimo con l'espressione da parte del Consiglio delle Autonomie Locali di un parere obbligatorio superabile con maggioranza qualificata (si veda oltre, agli artt.72-73).

Analoghe perplessità esistono anche a proposito dell'art.69 in base al quale "La Regione può, con legge regionale, istituire e disciplinare gli enti locali non riconosciuti direttamente dall'articolo 114 della Costituzione".

Le riserve non sussistono nel solo caso si voglia, con tale norma, fare riferimento alle Comunità Montane, cui lo Statuto regionale non accenna mai nella bozza della Regione. **In tal caso, peraltro, l'articolo non è necessario, e se ne propone la soppressione, e l'aggiunta di un quarto comma all'art.67 che faccia espressamente riferimento alla disciplina delle Comunità Montane**

☞ **Si propone: l'emendamento dell'art.57, dell'art.67 e dell'art.70. Inoltre, la soppressione dell'art.69**

Testo della Commissione	Testo proposto
<p>Articolo 57 (Agenzie, Enti ed Aziende regionali)</p> <p>1. Per lo svolgimento di funzioni amministrative di carattere unitario che non possano essere efficacemente esercitate dall'Amministrazione regionale, la Regione può istituire, con legge, Agenzie, Enti ed Aziende aventi autonomia amministrativa e funzionale.</p> <p>2. La Giunta regionale esercita poteri di indirizzo e di vigilanza sui soggetti di cui al comma 1 e il Consiglio approva i relativi bilanci.</p> <p>3. Gli amministratori di Agenzie, Enti ed Aziende regionali sono scelti secondo criteri e per una durata massima stabiliti dalla legge regionale in materia di nomine.</p> <p>Articolo 67 (Rapporti tra Regione ed enti locali)</p> <p>1. La Regione valorizza il sistema ligure delle autonomie locali.</p> <p>2. La Regione garantisce la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e programmatica.</p> <p>3. La Regione organizza l'esercizio delle funzioni amministrative sulla base del principio di sussidiarietà, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dalla legge regionale.</p>	<p>Articolo 57 (Agenzie, Enti ed Aziende regionali)</p> <p>1. Per lo svolgimento di funzioni amministrative di carattere unitario di competenza regionale che non possano essere efficacemente esercitate dall'Amministrazione regionale, e neppure dagli Enti Locali territoriali anche in forma associata, la Regione può istituire, con legge, Agenzie, Enti ed Aziende aventi autonomia amministrativa e funzionale</p>

<p>Articolo 69 (Altri enti locali)</p> <p>1. La Regione può, con legge regionale, istituire e disciplinare gli enti locali non riconosciuti direttamente dall'articolo 114 della Costituzione.</p> <p>Articolo 70 (Forme di cooperazione)</p> <p>1. La Regione promuove i rapporti di cooperazione tra gli enti locali favorendo l'esercizio associato delle loro funzioni. 2. La legge regionale individua strumenti diretti ad incentivare l'aggregazione territoriale degli enti locali.</p>	<p>4. La Regione disciplina con legge regionale le Comunità Montane, salvaguardando la loro autonomia statutaria</p> <p>Articolo 69 (Altri enti locali)</p> <p>sopprimerlo</p> <p>Articolo 70 (Forme di cooperazione)</p> <p>2. La legge regionale individua strumenti diretti ad incentivare l'aggregazione territoriale degli enti locali in coerenza con quanto previsto dalla legislazione statale.</p>
---	--

5. Il Consiglio della Autonomie Locali (CAL)

5.1 Natura dell'organo e delle sue funzioni

Certamente centrale nell'impianto dei rapporti tra Enti Locali Territoriali di cui all'art.114 della Costituzione e la Regione è il Consiglio delle Autonomie Locali (di seguito: CAL) Infatti, all'ampliamento dei ruoli della Regione e degli enti locali corrisponde, anche nella legislazione nazionale, il riconoscimento di significative prerogative di partecipazione degli Enti Locali nei processi di decisione regionali, attraverso procedure di concertazione, anche permanenti, che fanno assumere agli enti locali il ruolo di componenti interne della stessa istituzione regionale. E a ciò si ricollega l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali, "quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali", prevista dall'art. 123 del nuovo testo costituzionale.

L'art.14 della Bozza di statuto, riprendendo la definizione dell'art.123 Cost, definisce appunto il CAL come "organo di consultazione fra la Regione e le Autonomie Locali Liguri": il ruolo consultivo è però il contenuto minimo che la Costituzione prevede per tale organo: in sede statutaria si attendono francamente soluzioni più consone al mutato ruolo degli Enti Locali e l'attribuzione al CAL di un ruolo più pregnante.

Va tenuto presente che la Legge Regionale 16/1997 che disciplina l'attuale Conferenza Regione-Autonomie locali, pur muovendosi in un quadro costituzionale anteriore alla riforma del titolo V, all'art.6 già definisce la Conferenza "organo consultivo e di cooperazione tra la Regione e le Autonomie locali"

Certamente il nuovo titolo V ha portato un valore aggiunto al dialogo interistituzionale e impone (ovviamente non solo) una rivisitazione anche a livello di definizioni.

Lo Statuto regionale dovrebbe definire il CAL "organo di consultazione e concertazione", un po' sul modello della Conferenza permanente Stato – Regioni – Autonomie Locali.

☞ Si propone: l'emendamento dell'art.14

Testo della Commissione	Testo proposto
CAPO III	

ORGANI DELLA REGIONE	
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 14 (Indicazione degli organi)	
1. Sono organi della Regione: il Consiglio, il Presidente della Giunta e la Giunta. 2. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione fra la Regione e le Autonomie locali liguri.	2. Il Consiglio delle Autonomie Locali è organo di consultazione e concertazione tra la Regione e le Autonomie Locali Liguri

5.2 Rappresentatività e principi di funzionamento

L'art.71 co.1 definisce successivamente il CAL un "organo rappresentativo dei sistema regionale delle Autonomie locali": occorrerebbe precisare in cosa consiste la rappresentatività del CAL, e sottolineare, qui particolarmente, che **il riferimento deve intendersi agli Enti Locali del 114 Cost. (I Comuni, le Province, le Città metropolitane), ovvero comunque alle autonomie territoriali (quindi: i predetti Enti Locali del 114, oltre alle Comunità Montane) e non a quelle funzionali (es. le Camere di Commercio) o di altro tipo**, che sono di natura diversa e trovano comunque in altra sede la loro possibilità di espressione.

Varrebbe la pena, in questo comma, sviluppare inoltre il principio enunciato già nell'art.14 ed esplicitare la natura delle funzioni del CAL, organo rappresentativo degli enti locali e di "consultazione e concertazione / cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione".

Il generico rinvio fatto dall'art.71 comma.4 della bozza di Statuto alla legge regionale per la disciplina de "la composizione, l'organizzazione e il funzionamento" del Consiglio delle Autonomie Locali appare francamente insufficiente.

Per quanto concerne la composizione del CAL, si ritiene opportuno fissare dettagliatamente già in statuto il numero complessivo di membri (36) e le quote riservate a ciascuna tipologia di Ente. Come logico, viene assicurata la più ampia rappresentanza ai Comuni.

Si prevede inoltre che i rappresentanti degli Enti Locali siano scelti dalle rispettive Associazioni (URPL, ANCI, UNCEM), anziché con le lunghe ed onerose procedure elettive previste per l'attuale Conferenza. Il cattivo funzionamento di quest'ultima, e a volte la scarsa partecipazione alle sedute, è infatti stato determinato anche dalla difficoltà di procedere rapidamente alle sostituzioni di membri decaduti o assenteisti. Si ritiene che le rispettive Associazioni, nelle quali tutti gli Enti sono rappresentati, abbiano la possibilità di assicurare assai più efficacemente, sotto questo profilo, il funzionamento dell'organo.

Per quanto riguarda le risorse, la Regione, con la legge regionale di disciplina, dovrà assicurare al Consiglio delle Autonomie Locali le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti garantendone l'autonomia organizzativa e funzionale.

5.3 Collocazione presso il Consiglio e rapporti con la Giunta Regionale

Sulla **collocazione del CAL presso il Consiglio Regionale**, la scelta operata dallo Statuto appare opportuna ed è anche quella a suo tempo suggerita dall'UPI nazionale.

Tuttavia, non è chi non veda come la collocazione presso il Consiglio rischi di "tagliare fuori" i rapporti tra gli Esecutivi (della Regione e degli Enti Locali), che potrebbero non

trovare una sede istituzionale di confronto. La cooperazione solidale che caratterizza in modo precipuo il modello di federalismo implica invece uno strumento che armonizzi, a livello regionale, le funzioni di governo attivo.

Nel “vecchio” sistema, la Conferenza Regione-Autonomie Locali garantisce agli Enti Locali la possibilità di esprimersi anche sugli atti della Giunta.

E’ impensabile, quindi, che dopo il Titolo V questo fondamentale momento di raccordo venga meno.

In altre Regioni, proprio per garantire la funzione di concertazione / consultazione anche relativamente agli atti della Giunta, si sono avute proposte nel senso di conservare la vecchia “Conferenza permanente Regione – Autonomie Locali” in aggiunta al Consiglio delle Autonomie Locali.

La proposta di raddoppiare gli organi sembra peraltro da scartare, a vantaggio di una estensione delle competenze di un unico organo.

La legge regionale che disciplinerà il CAL dovrà prevedere opportune forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie Locali e la Giunta regionale: è logico che già in sede di Statuto tale principio sia posto espressamente.

☛ **Si propone: l’emendamento dell’art.71**

Testo della Commissione	Testo proposto
<p>Articolo 71 (Consiglio ligure delle Autonomie locali)</p> <p>1. Il Consiglio ligure delle Autonomie locali è organo rappresentativo del sistema regionale delle Autonomie locali.</p> <p>2. Esso ha sede presso il Consiglio regionale.</p> <p>3. Il Consiglio ligure delle Autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e si insedia entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>4. La legge regionale disciplina la composizione, l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio ligure delle Autonomie locali.</p>	<p>1. Il Consiglio ligure delle Autonomie locali è organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e concertazione tra gli stessi e gli organi della Regione.</p> <p>4. Il Consiglio delle Autonomie Locali è composto da 36 membri. Sono membri di diritto: i 4 Presidenti delle Province i 4 Sindaci dei Comuni capoluogo Sono membri elettivi: a) 4 rappresentanti dei Consigli Provinciali, uno per Provincia, nominati dall’Unione Regionale delle Province Liguri (URPL) b) 20 rappresentanti dei Comuni, nominati dall’Associazione Regionale dei Comuni Liguri (ANCI Liguria) in modo da assicurare una bilanciata rappresentanza dei diversi territori e delle diverse dimensioni comunali. c) 4 rappresentanti di Comunità montane, uno per Provincia, nominati dall’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani della Liguria (UNCENM Liguria). I rappresentanti sono scelti tra i componenti dei rispettivi organi.</p> <p>5. La legge regionale assicura al Consiglio delle Autonomie Locali le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti garantendone l’autonomia organizzativa e funzionale, e prevede opportune forme di</p>

5.4 Competenze

Strettamente legata al punto precedente, la problematica delle competenze del CAL va risolta nello stesso senso.

In base all'art.72 e 73 della bozza di Statuto, infatti, pare che il CAL abbia solo la possibilità di esprimere pareri su atti del Consiglio.

Occorre invece prevedere anche:

- l'intervento del CAL sui regolamenti di competenza della Giunta che incidono su materie di interesse degli Enti Locali (ad esempio: modalità e criteri di esercizio delle attribuzioni locali);
- l'intervento del CAL sui disegni di legge della Giunta (sempre laddove si vada ad incidere su materie di interesse degli Enti Locali) in modo che il CAL possa esprimere pareri e proposte quando il testo è ancora in via di definizione, ovvero prima della sua presentazione al Consiglio Regionale;
- più in generale, un ruolo propositivo del CAL nei confronti del Consiglio e della Giunta Regionale sulle materie di interesse degli Enti Locali.

Il parere del CAL dovrebbe essere previsto, oltre i casi già elencati dall'art.72:

- per l'istituzione, modificazione, estinzione, nonché il conferimento di funzioni alle Agenzie, Enti ed Aziende regionali di cui all'articolo 57 e degli altri enti regionali di cui all'articolo 69
- per le modifiche statutarie: pur nel rispetto delle prerogative del Consiglio Regionale, si ritiene di dover codificare per gli Enti Locali, tramite il CAL, il diritto di coinvolgimento nelle procedure di modifica dello Statuto Regionale.

Si esprime, infine, apprezzamento per il potere di proposta riconosciuto dalla bozza di Statuto al Consiglio in merito all'impugnativa dei provvedimenti statali o delle altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e degli enti locali liguri, anche se l'impugnativa diretta sembra certamente più rispettosa del principio di "pari dignità" che ispira il nuovo dettato costituzionale.

☛ Si propone: l'emendamento dell'art.72

Testo della Commissione	Testo proposto
<p>Articolo 72 (Competenze del Consiglio delle Autonomie locali)</p> <p>1. Il Consiglio delle Autonomie esprime pareri obbligatori in ordine:</p> <p>a) alle leggi di bilancio e agli altri atti ad esse collegati, con riferimento alle parti relative alle autonomie locali;</p> <p>b) agli atti relativi alla determinazione o alla modificazione delle competenze degli enti locali e al riparto di competenze tra la Regione e gli enti locali stessi;</p> <p>c) agli atti di programmazione generale.</p>	<p>c) agli atti di programmazione e pianificazione generale aggiungere in fine al comma 1: d) ai regolamenti di cui all'art.53, con riferimento alle parti di interesse delle autonomie locali;</p>

<p>2. Il Consiglio può esprimere, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione che comunque interessino gli enti locali.</p> <p>3. Il Consiglio può infine proporre al Presidente della Giunta l'impugnativa dei provvedimenti statali o delle altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e degli enti locali liguri.</p>	<p>e) alla istituzione, modificazione, estinzione, nonché conferimento di funzioni, delle Agenzie, Enti ed Aziende regionali cui all'articolo 57 e degli altri enti regionali di cui all'articolo 69.</p> <p>2. Il Consiglio può esprimere, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto, nonché su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione che comunque interessino gli enti locali.</p> <p>3. Il Consiglio può infine proporre al Presidente della Giunta l'impugnativa dei provvedimenti statali o delle altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e degli enti locali liguri.</p>
--	--

5.5 Valenza dei pareri del CAL

L'Art.73 prevede pareri obbligatori, superabili con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Tale previsione rischia di rendere l'azione del CAL totalmente "pro-forma", azzerando così le potenzialità che il nuovo sistema costituzionale vuole implementare nella collaborazione interistituzionale tra Regione ed Enti Locali.

Occorre pertanto rinforzare l'effetto del parere contrario del CAL, specialmente quando esso è assunto a larga maggioranza o addirittura all'unanimità. Potrebbe quindi prevedersi, per superare un parere contrario del CAL assunto a maggioranza dei due terzi dei componenti, un'approvazione del Consiglio regionale deliberata anch'essa dalla maggioranza dei due terzi dei componenti.

Si ritiene che qualora l'atto oggetto di parere negativo del CAL sia invece di competenza della Giunta, essa sia chiamata ad approvare l'atto motivando specificamente sul punto.

☛ Si propone: l'emendamento dell'art.73

Testo della Commissione	Testo proposto
<p>Articolo 73 (Modalità di espressione del parere)</p> <p>1. I pareri e le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali sono resi prima della definitiva approvazione degli atti cui sono riferiti.</p> <p>2. Nel caso in cui il parere sia negativo il Consiglio regionale può comunque procedere all'approvazione dell'atto con il voto della maggioranza del Consiglieri assegnati. Parimenti, nel caso in cui il parere sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può comunque procedere all'approvazione dell'atto, senza accogliere le modifiche, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.</p>	<p>Aggiungere in fine al comma 2: Qualora il parere negativo o condizionato del Consiglio delle Autonomie sia stato adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, Il Consiglio regionale può procedere all'approvazione dell'atto solo con il voto della maggioranza dei due</p>

	terzi del Consiglieri assegnati. 3. Nel caso in cui il parere negativo sia reso su un atto di competenza della Giunta regionale, questa può approvarlo con motivazione espressa del mancato accoglimento del parere.
--	--

6. L’Iniziativa legislativa

Nell’attuale quadro costituzionale, è necessario che il CAL non sia ridotto a strumento di consultazione facoltativa ed eventuale, ma che lo stesso, assumendo la posizione e la dignità di vero e proprio organo “nella” Regione, si ponga come strumento necessario, dotato di funzioni decisionali per tutto quello che riguarda il decentramento regionale.

Come peraltro da parte delle Regioni è stata prospettata l’esigenza che nel nuovo ordinamento dello Stato trovi dignità costituzionale quella che viene normalmente denominata “Camera delle Regioni”, altrettanto dovrà, per simmetria, succedere al CAL, che dovrà assumere nel procedimento legislativo regionale funzioni e poteri corrispondenti, evolvendo verso una seconda Camera regionale delle Autonomie Locali.

Se questo è solo uno dei possibili scenari, già oggi, peraltro, il CAL dovrebbe vedersi comunque riconosciuto il diritto ad un’ampia iniziativa legislativa. E tale diritto dovrebbe essere sancito dall’art.48

☛ Si propone: l’emendamento dell’art.48

Testo della Commissione	Testo proposto
Articolo 48 (Iniziativa legislativa) 1.L’iniziativa legislativa spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale e ai soggetti di cui all’articolo 7 dello Statuto (omissis)	1. L’iniziativa legislativa spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali e ai soggetti di cui all’articolo 7 dello Statuto

7. L’iniziativa popolare

Per quanto concerne l’iniziativa popolare, di cui all’art.7, appare condivisibile la previsione che contempla tempi certi per l’esame e l’approvazione (o rigetto) della proposta, anche se il termine di un anno è forse eccessivamente ampio.

Assai meno accettabile è il fatto che l’iniziativa dei Consigli Provinciali sia soggetta agli stessi limiti di materia previsti, ad esempio, per i cinquemila elettori della Regione. Appare infatti inopportuna l’esclusione di materie quali la materia finanziaria, i tributi, i vincoli paesaggistico/ambientali, l’attuazione delle normative comunitarie, nelle quali le Province stesse hanno spesso competenze dirette o comunque forti interessi.

☛ Si propone: l’emendamento dell’art.7 e dell’art.10

Testo della Commissione	Testo proposto
Articolo 7 (Iniziativa popolare) 1. L’iniziativa popolare per la formazione delle leggi regionali si esercita con la presentazione di proposte redatte in articoli:	

<p>a) da parte di almeno cinquemila elettori della Regione;</p> <p>b) da parte di almeno dieci Consigli comunali o da parte di uno o più Consigli comunali che rappresentino almeno 50.000 abitanti OPPURE un trentesimo della popolazione ligure;</p> <p>c) da parte di un Consiglio provinciale;</p> <p>d) da parte della Città metropolitana.</p> <p>2. Il Consiglio regionale deve deliberare in via definitiva sulle iniziative di cui al comma 1 entro un anno dalla loro presentazione.</p> <p>3. Le iniziative di cui al comma 1 non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.</p> <p>Articolo 10 (Limiti oggettivi dell'iniziativa popolare e dei referendum)</p> <p>1. L'iniziativa popolare non è ammessa nelle seguenti materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie.</p> <p>2. I referendum non sono ammessi nelle seguenti materie: disposizioni statutarie -fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11 -, ordinamento degli organi e degli uffici regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie</p> <p>3. Il giudizio di ammissibilità previsto dal presente articolo è affidato alla Consulta statutaria di cui all'articolo 79, che ne accerta la legittimità, nonché la chiarezza, la semplicità, l'univocità.</p>	<p>2. Il Consiglio regionale deve deliberare in via definitiva sulle iniziative di cui al comma 1 entro sei mesi dalla loro presentazione</p> <p>1. L'iniziativa popolare non è ammessa per i soggetti di cui all'art.7 lett.a) nelle seguenti materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie</p>
---	---

8. Il Referendum abrogativo

L'art.75 della Costituzione prevede, a proposito del “*referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge statale”, che esso sia indetto “quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”.

Per analogia col testo costituzionale, l'iniziativa referendaria dovrebbe essere prevista, oltre che per il “3,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni regionali” anche per due Consigli Provinciali.

Analoghe considerazioni valgono per il referendum sulle modifiche statutarie di cui all'art.81

☛ **Si propone: l'emendamento dell'art.8 e dell'art.81**

Testo della Commissione	Testo proposto
<p>Articolo 8 (Referendum abrogativo)</p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale indice, su richiesta di almeno il 3,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni regionali,</p>	<p>1. Il Presidente della Giunta regionale indice, su richiesta di almeno il 3,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni</p>

<p>referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento amministrativo a contenuto normativo.</p> <p>2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi OPPURE Il referendum è valido se ha partecipato al voto un numero di elettori pari alla maggioranza dei votanti nelle ultime elezioni regionali.</p> <p>3. Qualora il risultato dei referendum sia contrario all'abrogazione, la medesima richiesta non può essere ripresentata nei successivi cinque anni.</p> <p>4. Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi votazioni per più di tre richieste di referendum.</p> <p>5. Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio stesso.</p> <p>Articolo 81 (Modificazioni statutarie)</p> <p>1. Le modificazioni dello Statuto sono approvate con legge regionale per la quale è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.</p> <p>2. La legge regionale di modificazione statutaria è adottata dal Consiglio con due successive deliberazioni legislative votate ad intervallo non inferiore a due mesi.</p> <p>3. La deliberazione adottata dal Consiglio è pubblicata nel Bollettino Ufficiale.</p> <p>4. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione legislativa, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio possono richiedere che la stessa sia sottoposta a referendum popolare. La deliberazione legislativa sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p>	<p>regionali o di almeno due Consigli provinciali, referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento amministrativo a contenuto normativo.</p> <p>4. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione legislativa, un cinquantesimo degli elettori della Regione, un quinto dei componenti del Consiglio o due Consigli Provinciali possono richiedere che la stessa sia sottoposta a referendum popolare. La deliberazione legislativa sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p>
---	--

9. La Consulta Statutaria

La Consulta Statutaria costituisce un'interessante innovazione ed è concepita come uno strumento di cerniera e di raccordo dell'intero sistema regionale.

Si ritiene, nella prospettiva degli Enti Locali, che la Consulta Statutaria, in una composizione opportunamente modificata in modo da integrare rappresentanti delle Autonomie Locali, possa porsi come osservatorio/garante dell'attuazione in Liguria del federalismo amministrativo e della semplificazione.

Per dare maggiore voce alle Autonomie locali, si propone - tenendo fermo il numero di cinque componenti – che almeno uno sia scelto dal Consiglio delle Autonomie a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati.

Occorre prevedere che il parere di cui alla lett.a) dell’art.80 “sulla conformità allo Statuto delle deliberazioni legislative regionali e dei regolamenti regionali” faccia in qualche modo riferimento al fatto che l’attività normativa regionale rispetti il ruolo delle Autonomie Locali, e che sia attivabile anche su richiesta del CAL (con propria deliberazione).

☛ **Si propone: l’emendamento dell’art.79 e dell’art.80**

Testo della Commissione	Testo proposto
<p>Articolo 79 (Consulta statutaria)</p> <p>1 La Consulta statutaria è organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione.</p> <p>2. Ha sede presso il Consiglio regionale ed è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.</p> <p>3. Ciascun componente della Consulta è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati.</p> <p>4. I componenti della Consulta durano in carica fino al termine della legislatura regionale e non sono rieleggibili.</p> <p>5. La legge regionale disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Consulta statutaria, nonché i requisiti di eleggibilità e le cause di incompatibilità dei suoi componenti.</p> <p>Articolo 80 (Funzioni della Consulta statutaria)</p> <p>1 La Consulta statutaria esprime pareri:</p> <p>a) sulla conformità allo Statuto delle deliberazioni legislative regionali e dei regolamenti regionali;</p> <p>b) sulla conformità dei regolamenti di delegificazione alla legge regionale di autorizzazione;</p> <p>c) sulla ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto;</p> <p>d) sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all'articolo 10.</p> <p>2. I pareri di cui alle lettere b) e d) sono obbligatori.</p> <p>3. I pareri di cui alle lettere a) e c) possono essere richiesti dal Presidente della Giunta regionale o da un quinto dei Consiglieri regionali.</p> <p>4. Il parere sulla conformità statutaria delle deliberazioni legislative regionali viene espresso prima della loro promulgazione. Il parere negativo della Consulta può essere superato da una nuova approvazione della deliberazione legislativa da parte del Consiglio regionale.</p>	<p>3. Quattro componenti della Consulta sono eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati. Un componente della Consulta è eletto dal Consiglio delle Autonomie a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati.</p> <p>Aggiungere in fine al comma 3 I pareri di cui alla lettera a) possono essere richiesti anche dal Consiglio delle Autonomie</p>

<p>5. Il parere sulla conformità statutaria dei regolamenti regionali e sulla conformità alla legge di autorizzazione dei regolamenti di delegificazione viene espresso successivamente all'approvazione dei regolamenti e prima della loro emanazione. Il parere negativo della Consulta può essere superato da una nuova approvazione del regolamento da parte dell'organo competente.</p> <p>6. Il parere sulla ripartizione delle competenze vincola gli organi regionali interessati.</p> <p>7. Il parere negativo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza.</p>	
---	--

Parte II - Bozza dello Statuto Regionale

Articoli richiamati nella Relazione

Testo della Commissione	Testo proposto
<p>Articolo 2 (Principi dell'ordinamento e dell'azione regionale)</p> <p>2. La Regione in particolare: (omissis)</p> <p>b) conforma la propria azione alle caratteristiche storiche, culturali, sociali e geografiche della Liguria, valorizzandone le risorse naturali predominanti;</p> <p>e) riconosce il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale nei rapporti con gli Enti locali e la società civile;</p> <p>Articolo 3 (Collaborazione istituzionale)</p> <p>1. La Regione, nelle forme consentite dall'ordinamento della Repubblica, promuove iniziative anche permanenti di collaborazione e di raccordo con altre Regioni</p>	<p>b) conforma la propria azione alle caratteristiche storiche, culturali, sociali e geografiche della Liguria, valorizzando le risorse naturali predominanti e tutelando le zone montane;</p> <p>e) adegua i principi ed i metodi della sua azione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento, in particolare rispettando nei rapporti con gli Enti locali e la società civile i principi di sussidiarietà, solidarietà, adeguatezza, responsabilità e differenziazione delle funzioni, in relazione alle caratteristiche dei soggetti istituzionali.</p> <p>Inserire dopo l'attuale art.3, rinumerando conseguentemente il resto dell'articolo:</p> <p>Articolo 4 (Rapporti fra Regione ed Autonomie locali)</p> <p>“La Regione informa i propri rapporti con le Autonomie locali a criteri di reciproca pari dignità, di rispetto degli specifici poteri e competenze, di complementarità di funzioni e di leale collaborazione nell'interesse delle comunità rappresentate”</p>
<p>Articolo 7 (Iniziativa popolare)</p> <p>1. L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi regionali si esercita con la presentazione di proposte redatte in articoli:</p> <p>a) da parte di almeno cinquemila elettori della Regione;</p> <p>b) da parte di almeno dieci Consigli comunali o da parte di uno o più Consigli comunali che rappresentino almeno 50.000 abitanti OPPURE un trentesimo della popolazione ligure;</p>	

<p>c) da parte di un Consiglio provinciale; d) da parte della Città metropolitana.</p> <p>2. Il Consiglio regionale deve deliberare in via definitiva sulle iniziative di cui al comma 1 entro un anno dalla loro presentazione.</p> <p>3. Le iniziative di cui al comma 1 non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.</p> <p>Articolo 8 (Referendum abrogativo)</p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale indice, su richiesta di almeno il 3,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni regionali, referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento amministrativo a contenuto normativo.</p> <p>Articolo 10 (Limiti oggettivi dell'iniziativa popolare e dei referendum)</p> <p>1. L'iniziativa popolare non è ammessa nelle seguenti materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie.</p>	<p>2. Il Consiglio regionale deve deliberare in via definitiva sulle iniziative di cui al comma 1 entro sei mesi dalla loro presentazione</p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale indice, su richiesta di almeno il 3,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni regionali o di almeno due Consigli provinciali, referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento amministrativo a contenuto normativo.</p> <p>1. L'iniziativa popolare non è ammessa per i soggetti di cui all'art.7 lett.a) nelle seguenti materie: ordinamento degli organi e degli uffici regionali, bilancio, tributi, finanze, vincoli paesaggistici ed ambientali, accordi ed intese internazionali della Regione e attuazione delle normative comunitarie</p>
<p>CAPO III - ORGANI DELLA REGIONE</p> <p>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Articolo 14 (Indicazione degli organi)</p> <p>1. Sono organi della Regione: il Consiglio, il Presidente della Giunta e la Giunta.</p> <p>2. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione fra la Regione e le Autonomie locali liguri.</p>	<p>2. Il Consiglio delle Autonomie Locali è organo di consultazione e concertazione tra la Regione e le Autonomie Locali Liguri</p>
<p>Articolo 48 (Iniziativa legislativa)</p> <p>1.L'iniziativa legislativa spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale e ai soggetti di cui all'articolo 7 dello Statuto (omissis)</p>	<p>1. L'iniziativa legislativa spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali e ai soggetti di cui all'articolo 7 dello Statuto</p>
<p>Articolo 54 (Attività amministrativa)</p> <p>1. La Regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative che, richiedendo un esercizio unitario su base regionale, non possono essere</p>	<p>1. La Regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative conferite che, richiedendo un esercizio unitario su base</p>

<p>adeguatamente esercitate dai Comuni, dalle Province e dalla Città metropolitana.</p> <p>2. Nelle altre materie, la Regione, con legge, trasferisce l'esercizio di funzioni amministrative ai Comuni, alle Province ed alla Città metropolitana sulla base dei principi di sussidiarietà e di differenziazione.</p> <p>3. Nelle materie trasferite alla competenza amministrativa dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana, la Regione determina con legge gli standard e i requisiti quantitativi e qualitativi da rispettare nel territorio regionale ed esercita l'attività di indirizzo e di coordinamento.</p> <p>4. Nel caso di trasferimento di funzioni amministrative ai Comuni, la Regione, in base al principio di adeguatezza, individua i livelli ottimali di esercizio delle stesse, assegnando ai Comuni un termine temporale entro il quale individuare i soggetti, le forme e le metodologie per l'esercizio in forma associata delle funzioni. Decorso inutilmente tale termine, la Regione esercita il potere sostitutivo.</p> <p>5. La legge regionale può attribuire funzioni amministrative in favore della Città metropolitana o di determinate categorie di enti locali, tenendo conto della differenziazione esistente tra i Comuni e della specificità delle funzioni da esercitare</p>	<p>regionale, non possono essere adeguatamente esercitate dai Comuni, dalle Province e dalla Città metropolitana.</p> <p>2. Nelle altre materie di competenza regionale, la Regione, con legge, trasferisce l'esercizio di funzioni amministrative ai Comuni, alle Province ed alla Città metropolitana sulla base dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione.</p> <p>3. Nelle materie trasferite dalla Regione alla competenza amministrativa dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana, la Regione, nel rispetto della loro potestà regolamentare, determina con legge gli standard e i requisiti quantitativi e qualitativi da rispettare nel territorio regionale ed esercita l'attività di indirizzo e di coordinamento</p> <p>4. Nel caso di trasferimento di funzioni amministrative ai Comuni, la Regione, in base al principio di adeguatezza, individua i livelli ottimali di esercizio delle stesse in base alle risorse trasferite, assegnando ai Comuni un termine temporale entro il quale individuare i soggetti, le forme e le metodologie per l'esercizio in forma associata delle funzioni. Decorso inutilmente tale termine, la Regione esercita il potere sostitutivo nelle forme previste da apposita legge regionale.</p> <p>5. La legge regionale può attribuire funzioni amministrative in favore della Città metropolitana o di determinate categorie di enti locali territoriali, tenendo conto della differenziazione esistente tra i diversi Enti e della specificità delle funzioni da esercitare</p> <p>6. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali è disciplinato da autonomi regolamenti degli stessi enti locali.</p>
<p>Articolo 55 (Copertura delle spese)</p> <p>1. La Regione assicura agli enti locali le risorse finanziarie e le dotazioni di personale necessarie per lo svolgimento delle funzioni conferite, stabilendo le modalità e dettando le direttive per l'esercizio delle attività amministrative delegate</p>	<p>Aggiungere il comma 2: 2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali, nelle sedi concertative e consultive, alla definizione dei criteri per il riparto delle risorse.</p>
<p>Articolo 56 (Controllo interno)</p> <p>1. La Regione istituisce con legge forme di controllo interno volte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.</p>	<p>1. La Regione istituisce con legge forme di controllo interno volte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa regionale e a verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.</p>

**Articolo 57
(Agenzie, Enti ed Aziende regionali)**

1. Per lo svolgimento di funzioni amministrative di carattere unitario che non possano essere efficacemente esercitate dall'Amministrazione regionale, la Regione può istituire, con legge, Agenzie, Enti ed Aziende aventi autonomia amministrativa e funzionale.

2. La Giunta regionale esercita poteri di indirizzo e di vigilanza sui soggetti di cui al comma 1 e il Consiglio approva i relativi bilanci.

3. Gli amministratori di Agenzie, Enti ed Aziende regionali sono scelti secondo criteri e per una durata massima stabiliti dalla legge regionale in materia di nomine.

**Articolo 67
(Rapporti tra Regione ed enti locali)**

1. La Regione valorizza il sistema ligure delle autonomie locali.

2. La Regione garantisce la partecipazione degli enti locali all'attività legislativa e programmatica.

3. La Regione organizza l'esercizio delle funzioni amministrative sulla base del principio di sussidiarietà, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dalla legge regionale.

**Articolo 68
(Potere sostitutivo)**

1. La Regione può sostituirsi, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale cooperazione, ad organi dei Comuni e delle Province i quali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, non adottino norme o atti previsti come obbligatori dalla legislazione regionale, sentito l'Ente interessato.

**Articolo 69
(Altri enti locali)**

1. La Regione può, con legge regionale, istituire e disciplinare gli enti locali non riconosciuti direttamente dall'articolo 114 della Costituzione.

**Articolo 70
(Forme di cooperazione)**

1. La Regione promuove i rapporti di cooperazione

1. Per lo svolgimento di funzioni amministrative di carattere unitario **di competenza regionale** che non possano essere efficacemente esercitate dall'Amministrazione regionale, **e neppure dagli Enti Locali territoriali anche in forma associata**, la Regione può istituire, con legge, Agenzie, Enti ed Aziende aventi autonomia amministrativa e funzionale

4. La Regione disciplina con legge regionale le Comunità Montane, salvaguardando la loro autonomia statutaria

1. La Regione può sostituirsi, **nelle forme previste da apposita legge regionale e** nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale cooperazione, ad organi dei Comuni e delle Province i quali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, non adottino norme o atti previsti come obbligatori dalla legislazione regionale, sentito l'Ente interessato.

sopprimere l'Articolo 69

<p>tra gli enti locali favorendo l'esercizio associato delle loro funzioni.</p> <p>2. La legge regionale individua strumenti diretti ad incentivare l'aggregazione territoriale degli enti locali.</p>	<p>2. La legge regionale individua strumenti diretti ad incentivare l'aggregazione territoriale degli enti locali in coerenza con quanto previsto dalla legislazione statale.</p>
<p>Articolo 71 (Consiglio ligure delle Autonomie locali)</p> <p>1. Il Consiglio ligure delle Autonomie locali è organo rappresentativo del sistema regionale delle Autonomie locali.</p> <p>2. Esso ha sede presso il Consiglio regionale.</p> <p>3. Il Consiglio ligure delle Autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e si insedia entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.</p> <p>4. La legge regionale disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio ligure delle Autonomie locali.</p>	<p>1. Il Consiglio ligure delle Autonomie locali è organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e concertazione tra gli stessi e gli organi della Regione.</p> <p>4. Il Consiglio delle Autonomie Locali è composto da 36 membri. Sono membri di diritto: i 4 Presidenti delle Province i 4 Sindaci dei Comuni capoluogo Sono membri elettivi: a) 4 rappresentanti dei Consigli Provinciali, uno per Provincia, nominati dall'Unione Regionale delle Province Liguri (URPL) b) 20 rappresentanti dei Comuni, nominati dall'Associazione Regionale dei Comuni Liguri (ANCI Liguria) in modo da assicurare una bilanciata rappresentanza dei diversi territori e delle diverse dimensioni comunali. c) 4 rappresentanti di Comunità montane, uno per Provincia, nominati dall'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani della Liguria (UNCENM Liguria). I rappresentanti sono scelti tra i componenti dei rispettivi organi.</p> <p>5. La legge regionale assicura al Consiglio delle Autonomie Locali le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti garantendone l'autonomia organizzativa e funzionale, e prevede opportune forme di raccordo con la Giunta regionale.</p>
<p>Articolo 72 (Competenze del Consiglio delle Autonomie locali)</p> <p>1. Il Consiglio delle Autonomie esprime pareri obbligatori in ordine:</p> <p>a) alle leggi di bilancio e agli altri atti ad esse collegati, con riferimento alle parti relative alle autonomie locali;</p> <p>b) agli atti relativi alla determinazione o alla modificazione delle competenze degli enti locali e al riparto di competenze tra la Regione e gli enti</p>	

<p>locali stessi; c) agli atti di programmazione generale.</p> <p>2. Il Consiglio può esprimere, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione che comunque interessino gli enti locali.</p> <p>3. Il Consiglio può infine proporre al Presidente della Giunta l'impugnativa dei provvedimenti statali o delle altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e degli enti locali liguri.</p>	<p>c) agli atti di programmazione e pianificazione generale aggiungere in fine al comma 1: d) ai regolamenti di cui all'art.53, con riferimento alle parti di interesse delle autonomie locali; e) alla istituzione, modificazione, estinzione, nonché conferimento di funzioni, delle Agenzie, Enti ed Aziende regionali cui all'articolo 57 e degli altri enti regionali di cui all'articolo 69.</p> <p>2. Il Consiglio può esprimere, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto, nonché su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione che comunque interessino gli enti locali.</p> <p>3. Il Consiglio può infine proporre al Presidente della Giunta l'impugnativa dei provvedimenti statali o delle altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e degli enti locali liguri.</p>
<p>Articolo 73 (Modalità di espressione del parere)</p> <p>1. I pareri e le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali sono resi prima della definitiva approvazione degli atti cui sono riferiti.</p> <p>2. Nel caso in cui il parere sia negativo il Consiglio regionale può comunque procedere all'approvazione dell'atto con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Parimenti, nel caso in cui il parere sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può comunque procedere all'approvazione dell'atto, senza accogliere le modifiche, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.</p>	<p>Aggiungere in fine al comma 2: Qualora il parere negativo o condizionato del Consiglio delle Autonomie sia stato adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, Il Consiglio regionale può procedere all'approvazione dell'atto solo con il voto della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.</p> <p>3. Nel caso in cui il parere negativo sia reso su un atto di competenza della Giunta regionale, questa può approvarlo con motivazione espressa del mancato accoglimento del parere</p>
<p>Articolo 79 (Consulta statutaria)</p> <p>1 La Consulta statutaria è organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione.</p> <p>2. Ha sede presso il Consiglio regionale ed è composta da cinque esperti di riconosciuta</p>	

competenza in materia di pubblica amministrazione.

3. Ciascun componente della Consulta è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati.

4. I componenti della Consulta durano in carica fino al termine della legislatura regionale e non sono rieleggibili.

5. La legge regionale disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Consulta statutaria, nonché i requisiti di eleggibilità e le cause di incompatibilità dei suoi componenti.

Articolo 80

(Funzioni della Consulta statutaria)

1 La Consulta statutaria esprime pareri:

- a) sulla conformità allo Statuto delle deliberazioni legislative regionali e dei regolamenti regionali;
- b) sulla conformità dei regolamenti di delegificazione alla legge regionale di autorizzazione;
- c) sulla ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto;
- d) sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all'articolo 10.

2. I pareri di cui alle lettere b) e d) sono obbligatori.

3. I pareri di cui alle lettere a) e c) possono essere richiesti dal Presidente della Giunta regionale o da un quinto dei Consiglieri regionali.

4. Il parere sulla conformità statutaria delle deliberazioni legislative regionali viene espresso prima della loro promulgazione. Il parere negativo della Consulta può essere superato da una nuova approvazione della deliberazione legislativa da parte del Consiglio regionale.

5. Il parere sulla conformità statutaria dei regolamenti regionali e sulla conformità alla legge di autorizzazione dei regolamenti di delegificazione viene espresso successivamente all'approvazione dei regolamenti e prima della loro emanazione. Il parere negativo della Consulta può essere superato da una nuova approvazione del regolamento da parte dell'organo competente.

6. Il parere sulla ripartizione delle competenze vincola gli organi regionali interessati.

7. Il parere negativo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza.

Articolo 81

(Modificazioni statutarie)

1. Le modificazioni dello Statuto sono approvate con legge regionale per la quale è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

3. Quattro componenti della Consulta sono eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati. Un componente della Consulta è eletto dal Consiglio delle Autonomie a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati.

Aggiungere in fine al comma 3

I pareri di cui alla lettera a) possono essere richiesti anche dal Consiglio delle Autonomie

<p>componenti del Consiglio regionale.</p> <p>2. La legge regionale di modificazione statutaria è adottata dal Consiglio con due successive deliberazioni legislative votate ad intervallo non inferiore a due mesi.</p> <p>3. La deliberazione adottata dal Consiglio è pubblicata nel Bollettino Ufficiale.</p> <p>4. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione legislativa, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio possono richiedere che la stessa sia sottoposta a referendum popolare. La deliberazione legislativa sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p>	<p>4. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione legislativa, un cinquantesimo degli elettori della Regione, un quinto dei componenti del Consiglio o due Consigli Provinciali possono richiedere che la stessa sia sottoposta a referendum popolare. La deliberazione legislativa sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p>
---	--